



05927-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis - Presidente -

Andrea Tronci

Orlando Villoni

Alessandra Bassi - Relatore -

Antonio Costantini

Sent. n. sez. 1801

UP - 27/11/2019

R.G.N. 28735/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) nata a (omissis)

avverso la sentenza del 08/02/2019 della Corte d'appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio per la rideterminazione della pena.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Bari, ha confermato la sentenza del 27 marzo 2018, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha condannato (omissis), all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per avere detenuto a fini di spaccio, all'interno di un locale posto nella sua esclusiva disponibilità, occultati in un borsone e in due buste di plastica, complessivi 4,556 chili di *marijuana*, 284 grammi di *hashish* e 64 grammi di cocaina, il tutto suddiviso in dosi funzionali alla vendita.

R

CAB

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, (omissis) chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di dare risposta alle specifiche censure dedotte con l'atto d'appello, a sostegno della sollecitata derubricazione del fatto nell'ipotesi c.d. della lieve entità. La difesa evidenzia come, con il gravame, si fossero posti in rilievo: il modesto dato ponderale della cocaina in rapporto a quello della droga c.d. leggera (*marijuana e hashish*), la mancanza di una consulenza tecnica e la rudimentalità dell'attività illecita. Sotto altro profilo, il ricorrente rileva come il provvedimento impugnato sia sorretto da una motivazione illogica o comunque errata, là dove - nel valorizzare la professionalità, l'abitudine e la sistematicità dell'attività di spaccio - si è trascurato di considerare che, di per sé, detti elementi, giusta l'espressa previsione dell'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non ostano alla configurazione della ipotesi c.d. lieve.

2.2. Violazione di legge ed inosservanza degli artt. 3 e 27 Cost., per avere i Giudici di merito applicato una pena illegale in quanto determinata senza tenere conto della declaratoria d'incostituzionalità del minimo edittale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la sentenza n. 40 del 26 gennaio 2019 della Corte costituzionale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con il primo motivo concernente l'omessa derubricazione del fatto nell'ipotesi c.d. della lieve entità, il ricorrente reitera una doglianza già dedotta in appello e non si confronta con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Per altro verso, nel sottoporre al vaglio di questa Corte elementi stimati dimostrativi della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella sostanza, sollecita una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

2. Ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha bene argomentato le ragioni per le quali abbia ritenuto non configurabile nella specie la fattispecie invocata.

2.1. Mette conto di rammentare come, secondo il chiaro enunciato normativo del citato art. 73, comma 5, il giudice possa ritenere integrata l'ipotesi *de qua*, allorchè il fatto risulti di lieve entità considerati *"i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione"* e *"la qualità e quantità delle sostanze"*.

Si tratta di dati sintomatici che il decidente è tenuto a valutare unitariamente alla luce del suo prudente apprezzamento, potendo ravvisare la fattispecie incriminatrice in oggetto soltanto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, che si connette al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. U., n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668). Il principio è stato di recente riaffermato da questo Giudice di legittimità riunito nel suo più ampio consesso, là dove si è affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, *"è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto"* (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo). Nella motivazione della pronuncia si è condivisibilmente notato come *"all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto"*.

3.2. D'altra parte, non è revocabile in dubbio che lo svolgimento dell'attività in forma organizzata non sia di per sé ostativo alla qualificazione del fatto nell'alveo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, giusta l'espressa previsione dell'art. 74, comma 6, stessa legge, nella parte in cui riconosce (e sanziona con una pena più mite) la figura dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di lieve entità. Ciò nondimeno, deve trattarsi di attività di spaccio che sia suscettibile di essere ricondotta nell'alveo dell'ipotesi meno grave, alla luce dei parametri fissati dal legislatore al comma 5 dell'art. 73 unitariamente valutati secondo le indicazioni delle Sezioni Unite.

3.3. Di tali condivisibili *regulae iuris* ha fatto buon governo la Corte leccese là dove, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non si è limitata a rilevare la professionalità e la sistematicità dello spaccio - in effetti astrattamente compatibili con l'ipotesi lieve -, ma ha posto in risalto una serie di

elementi che, con considerazioni non irragionevoli, ha stimato non conciliabili con l'invocata fattispecie, segnatamente: l'uso di un apposito locale destinato all'attività di spaccio; il rinvenimento di materiale atto al confezionamento della droga; la presenza di c.d. pizzini con l'annotazione della contabilità della clientela e dei relativi numeri di telefono; la contestuale detenzione di materiale drogante di diverso tipo (cocaina, *hashish* e *marijuana*) e, soprattutto, il rilevante dato ponderale delle sostanze detenute a fini di spaccio (oltre quattro chili di *marijuana*, quasi tre etti di *hashish* e 64 grammi di cocaina). Elementi tutti – soprattutto quello quali-quantitativo – all'evidenza non compatibili con il delitto ex art. 73, comma 5, che, come sopra chiarito, si giustifica soltanto in caso di minima offesa al bene giuridico protetto dalla norma, non ravvisabile allorché sussista – come nella specie – un rischio elevato di diffusività delle sostanze stupefacenti.

4. Coglie di contro nel segno il secondo motivo, col quale il ricorrente ha eccepito l'illegalità della pena inflitta quanto alla detenzione della cocaina.

4.1. Giova rammentare come - con la sentenza del 23 gennaio 2019, n. 40 -, la Corte Costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

Il trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente in relazione alla condotta concernente la droga c.d. pesante risulta pertanto illegale, essendo stata la pena detentiva base commisurata tenuto conto del minimo edittale di otto anni di reclusione, dichiarato appunto incostituzionale.

4.2. Stante l'illegalità della pena inflitta, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuova determinazione della pena, non potendo questa Corte azionare il potere previsto dall'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen. Nel caso *sub iudice*, la commisurazione della risposta sanzionatoria - vista anche la detenzione di sostanze di tipologie diverse - implica una rivalutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., pertanto, un giudizio di merito avulso dallo scrutinio di legittimità.



**P.Q.M.**

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva relativamente al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2019

Il consigliere estensore  
Alessandra Bassi



Il Presidente  
Anna Petruzzellis

